

COMUNE DI SILIGO

(Prov. SS)



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI, SERVIZI ED INTERVENTI DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

Approvato con deliberazione del C.C. N° 32 del 19.12.2019

INDICE

Art.1	Finalità, funzioni ed obiettivi del Comune in campo sociale
Art. 2	Destinatari
Art. 3	Le Funzioni del Servizio Sociale Comunale
Art. 4	I Livelli essenziali di assistenza
Art. 5	Criteri e requisiti per l'accesso e la fruizione dei servizi
Art. 6	Servizio Sociale Professionale
Art.7	I servizi
Art.8	Onerosità e gratuità dei servizi
Art.9	Compartecipazione dei beneficiari al costo dei servizi
Art. 10	Criteri generali di gestione dei servizi
Art.11	Servizio di Segretariato Sociale
Art. 12	Valutazione dello stato di bisogno
Art.13	Erogazione di contributi economici ad integrazione del reddito e per il rimborso di determinate spese sostenute dai richiedenti, ovvero esenzione parziale o totale dall'obbligo di compartecipazione alla spesa dei servizi
Art.14	Predisposizione di progetti personalizzati per l'inserimento nel Servizio Civico Comunale
Art.15	Servizio Socio – Educativo Professionale ed Assistenza Scolastica Specialistica
Art.16	Accesso ai benefici inerenti le funzioni assegnate dalla Direzione Generale delle Politiche Sociali e dalla Regione Sardegna, e su disposizione della vigente normativa regionale e nazionale
Art.17	Servizio di assistenza domiciliare e sostegno all'anzianità ed alla disabilità
Art.18	Servizio di attività preventive di aggregazione, socializzazione, animazione e promozione sociale
Art.19	Ulteriori funzioni essenziali del Servizio Sociale
Art.20	Controlli
Art.21	Errori sanabili e imprecisioni rilevati durante i controlli
Art.22	Provvedimenti conseguenti a rilevazioni di false dichiarazioni
Art.23	Gestione dei reclami
Art.24	Sospensione ed interruzione dei servizi
Art.25	Decadenza dall'utilizzo dei servizi
Art.26	Trattamento dei dati
Art.27	Altri servizi e interventi
Art.28	Norma di rinvio
Art.29	Disposizioni abrogate

Art. 1- Finalità, funzioni ed obiettivi del Comune in campo sociale

Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali del Comune di Siligo.

Per servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali destinate a rimuovere, superare e accompagnare le situazioni di bisogno e di difficoltà, che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione di giustizia.

Il sistema integrato di interventi, prestazioni e servizi sociali persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psicofisico, tramite interventi personalizzati concepiti nel pieno rispetto delle differenze e delle scelte espresse dai singoli.

Il sistema dei servizi sociali si conforma ai principi di uguaglianza, sussidiarietà e adeguatezza nel rispetto della dignità e dell'autodeterminazione della persona e a tutela del diritto di riservatezza.

Il Comune è titolare delle funzioni relative ai servizi sociali in ambito locale. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, definendo percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

Gli obiettivi che si intendono perseguire sono i seguenti:

- a) Prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alle persone di realizzarsi e integrarsi nell'ambito familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana;
- b) Garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
- c) Sostenere la famiglia, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
- d) Promuovere ed attuare gli interventi a favore di persone non autosufficienti finalizzati al mantenimento o reinserimento stabile al proprio domicilio;
- e) Assicurare le prestazioni professionali di servizio sociale per prevenire situazioni di difficoltà e sostenere le persone fragili nella ricerca di risposte adeguate ai propri bisogni;
- f) Evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

Art. 2 - Destinatari

Le finalità del presente Regolamento sono riferite ai bisogni peculiari della comunità di Siligo alla quale si riferiscono le prestazioni, attività ed interventi dei Servizi Sociali. Ai sensi della L.R. 23/2005, sono inoltre da considerarsi beneficiari degli interventi dei Servizi Sociali:

- a) i cittadini extracomunitari residenti ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- b) gli apolidi ed i rifugiati residenti, nel rispetto delle normative statali ed internazionali vigenti;
- c) i cittadini stranieri di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998;
- d) i minori comunque presenti sul territorio comunale;
- e) i cittadini sardi emigrati e le loro famiglie, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7;

- f) le persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti nel territorio comunale, che si trovino in situazioni di bisogno tali da richiedere interventi non differibili e non tempestivamente attuabili dai servizi territorialmente competenti o dagli stati esteri di appartenenza;
- g) coloro che si trovano nella situazione di "senza fissa dimora", ma che abitualmente vivono nel territorio comunale, a cui è data la possibilità di eleggere una propria residenza anagrafica convenzionale.

Accedono prioritariamente alle prestazioni i soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito, con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria per i quali siano necessari interventi assistenziali.

Art. 3 – Le Funzioni del Servizio Sociale Comunale

Per le finalità di cui all'art. 1, il Servizio Sociale svolgerà le seguenti funzioni:

- a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali;
- b) erogazione dei servizi e delle prestazioni economiche con le modalità stabilite dalla legge regionale;
- c) definizione dei parametri di valutazione delle condizioni di bisogno ai fini della determinazione dell'accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi;
- d) promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria;
- e) coordinamento dei programmi e attività degli enti che operano nell'ambito di competenza, secondo le modalità fissate dalla regione, tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attività volte all'integrazione sociale ed intese con le aziende unità sanitarie locali per le attività socio-sanitarie e per i piani di zona;
- f) adozione di strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo di gestione atti a valutare l'efficienza, l'efficacia ed i risultati delle prestazioni;
- g) effettuazione di forme di consultazione dei cittadini e dei soggetti non pubblici di cui al precedente punto c) per valutare la qualità e l'efficacia dei servizi e formulare proposte ai fini della predisposizione dei programmi;
- h) per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica, in base alle proprie risorse di bilancio e valutando le capacità economiche dei richiedenti;
- i) determinazione della compartecipazione alla spesa da parte degli utenti dei servizi, sulla base dei parametri individuati dalla Regione;
- j) coordinamento delle politiche sociali con le politiche urbanistiche e abitative;
- k) attuazione dei livelli essenziali di assistenza di cui al successivo articolo 4;
- l) realizzazione dell'Integrazione Socio – Sanitaria.

Art. 4 – I Livelli essenziali di assistenza

I livelli essenziali delle prestazioni sociali sono intesi così come definiti dallo Stato nell'esercizio della competenza prevista dalla lettera m) del comma 2 dell'articolo 117 della Costituzione e dall'articolo 29. L'Amministrazione Comunale garantisce l'erogazione delle seguenti attività/prestazioni essenziali:

- a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento per l'inclusione sociale;
- b) interventi di tutela dei minori in situazioni di disagio e di nuclei famigliari in difficoltà;
- c) misure economiche e servizi per favorire la vita autonoma e la permanenza nel proprio domicilio

di persone non autosufficienti;

- d) pronto intervento sociale per fronteggiare emergenze personali e famigliari, specie quando derivanti da violenza intra o extrafamiliare;
- e) interventi di accoglienza presso servizi residenziali;
- f) interventi per affrontare condizioni di dipendenza da sostanze e da altra causa;
- g) prestazioni per l'inserimento e l'integrazione sociale di persone con disabilità fisica e psichica in attuazione della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- h) interventi in favore dei soggetti sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria e in esecuzione penale esterna (misure alternative alla detenzione) in stato di bisogno e privi di risorse per il loro reinserimento e integrazione sociale.

Art. 5 - Criteri e requisiti per l'accesso e la fruizione dei servizi

Costituiscono elementi pregiudiziali all'erogazione di ogni tipologia di intervento:

- a) la valutazione professionale del bisogno effettuata dal Servizio Sociale Professionale;
- b) la predisposizione di un programma personalizzato con la partecipazione del beneficiario;
- c) l'individuazione di un referente per l'attuazione del programma personalizzato (ad esempio: all'interno del nucleo familiare sarà individuato un referente, cioè un componente della famiglia che curerà i rapporti con il Servizio Sociale; in caso di persona non in grado, anche temporaneamente, di relazionarsi al Servizio, il processo di aiuto potrà essere avviato in collaborazione con un parente e/o persona significativa per il beneficiario).

Art. 6 – Il Servizio Sociale Professionale

Le prestazioni e gli interventi del Servizio Sociale sono programmati, gestiti ed erogati dall'Ufficio di Servizio Sociale. Titolare dell'Ufficio di Servizio Sociale è l'operatore sociale, che opera secondo i principi della propria professione e secondo le disposizioni delle leggi in materia.

Art. 7 – I servizi

Il Servizio Sociale Professionale Comunale programma, gestisce ed eroga i seguenti servizi:

- a) Servizio di Segretariato Sociale;
- b) Erogazione di contributi economici ad integrazione del reddito e per il rimborso di determinate spese sostenute dai richiedenti, ovvero esenzione parziale o totale dall'obbligo di compartecipazione alla spesa dei servizi;
- c) Predisposizione di progetti personalizzati per l'inserimento in percorsi di inclusione sociale;
- d) Servizio di assistenza domiciliare e sostegno all'anzianità ed alla disabilità;
- e) Servizio Socio – Educativo Professionale ed Assistenza Scolastica Specialistica;
- f) Servizio di attività preventive di aggregazione, socializzazione, animazione e promozione sociale;
- g) Gestione delle funzioni assegnate dalla Direzione Generale delle Politiche Sociali ai sensi della vigente normativa regionale e nazionale;
- h) Gestione del sistema SGATE;
- i) Gestione e coordinamento quale referente del Comune di Siligo delle funzioni e servizi erogati dal PLUS di Alghero e delle funzioni relative alle prestazioni socio – sanitarie in collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 8 – Onerosità e gratuità dei servizi.

I servizi e gli interventi erogati dal Servizio Sociale si distinguono per l'accesso gratuito e per la richiesta di una compartecipazione alla spesa da parte dei beneficiari.

Sono ad accesso gratuito:

- a) Servizio di Segretariato Sociale;
- b) Richiesta di contributi economici ad integrazione del reddito e per il rimborso di determinate spese sostenute dai richiedenti, ovvero esenzione parziale o totale dall'obbligo di compartecipazione alla spesa dei servizi;
- c) Predisposizione di progetti personalizzati per l'inserimento nel Servizio Civico Comunale;
- d) Servizio Socio – Educativo Professionale ed Assistenza Scolastica Specialistica;
- e) Accesso ai benefici inerenti le funzioni assegnate dalla Direzione Generale delle Politiche Sociali ai sensi della vigente normativa regionale e nazionale.
- f) Accesso sistema SGATE;
- g) Servizi erogati dal PLUS (salvo diverse disposizioni);
- h) Servizi e prestazioni socio – sanitarie.

E' richiesta invece una compartecipazione alla spesa, qualora attivati, per:

- 1) Servizio di assistenza domiciliare e sostegno all'anzianità ed alla disabilità;
- 2) Servizio di attività preventive di aggregazione, socializzazione, animazione e promozione sociale;

Art. 9 – Compartecipazione dei beneficiari al costo dei servizi.

I soggetti destinatari dei servizi e degli interventi sociali partecipano alla spesa sostenuta per la erogazione degli interventi secondo criteri di solidarietà e di progressività, secondo quanto indicato negli articoli successivi. Su promozione del Servizio Sociale, per i servizi di assistenza domiciliare e sostegno all'anzianità ed alla disabilità, e per i servizi di animazione ed aggregazione sociale, possono essere esclusi – parzialmente o totalmente – dalla compartecipazione alla spesa i soggetti con posizioni economiche inferiori ad una soglia minima (minimo vitale) determinata annualmente dalla Regione.

Art. 10 - Criteri generali di gestione dei servizi

L'erogazione dei servizi e degli interventi di cui al presente regolamento è svolta:

- a) in forma diretta dal Comune;
- b) in forma indiretta, attraverso soggetti esterni.

La collaborazione con i soggetti esterni avviene:

- a) attraverso la concessione, su richiesta dell'interessato, di titoli validi (voucher) per l'acquisto di servizi sociali;
- b) attraverso l'affidamento dei servizi e il convenzionamento in regime di accordo contrattuale.

Art. 11 – Servizio di Segretariato Sociale

Il Servizio di Segretariato Sociale costituisce la prima e fondamentale funzione del Servizio Sociale . Il segretario sociale accoglie l'utenza, fornendo tutte le informazioni in merito ai servizi ed alle prestazioni erogabili, prendendo in carico le situazioni, inviandole in maniera protetta ad altri servizi competenti, operando secondo i principi, i metodi e gli atteggiamenti della propria professione e secondo la normativa vigente in materia.

Art. 12 – Valutazione dello stato di bisogno

Per situazione di bisogno si intende la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) incapacità a provvedere a sé stessi;
- b) insufficienza di reddito per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;
- c) difficoltà nella vita di relazione che influenzino le normali esigenze di vita;
- d) presenza di svantaggio personale in situazione di fragilità della rete sociale;
- e) presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio – assistenziali/educative.

La valutazione della situazione di bisogno compete all'operatore sociale la quale, assumendosi le responsabilità annesse, compie, motivando, le più opportune scelte conseguenti.

L'operatore sociale effettua un'analisi dello stato di bisogno sulla base di valutazioni professionali e tenendo in considerazione i seguenti elementi:

- 1) capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE e su altri elementi identificativi del tenore di vita, utilizzando gli strumenti propri del Servizio Sociale;
- 2) disponibilità di risorse, anche economiche, da parte della famiglia e degli obbligati a norma del codice civile art. n. 433;
- 3) disponibilità personale di risorse di rete;
- 4) condizioni di salute;
- 5) situazione abitativa;
- 6) capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
- 7) capacità di assumere decisioni;
- 8) capacità di aderire al progetto concordato.

In caso di bisogni complessi, che richiedono per loro natura una valutazione multiprofessionale di carattere sociosanitario, il Servizio Sociale comunale invia richiesta di attivazione delle unità di valutazione competenti e ne recepisce gli esiti secondo i protocolli di collaborazione esistenti con l'ufficio di piano ed il distretto sanitario. Tutto ciò alla luce di quanto previsto dai protocolli territoriali e dalle intese conseguenti alle disposizioni regionali.

Art. 13 - Erogazione di contributi economici ad integrazione del reddito e per il rimborso di determinate spese sostenute dai richiedenti, ovvero esenzione parziale o totale dall'obbligo di compartecipazione alla spesa dei servizi.

In base alla propria valutazione professionale, ed alla verifica e valutazione degli atti in possesso dell'Ufficio, l'operatore sociale può promuovere – su richiesta degli interessati o su iniziativa d'ufficio – interventi di assistenza economica finalizzati al superamento delle condizioni di bisogno in cui possono versare gli individui e le famiglie, con limitazione degli interventi ai soli casi in cui non sia possibile o risulti inopportuno l'utilizzo di altre tipologie di intervento socio – assistenziale previste dalla legge.

Gli interventi di assistenza economica possono essere erogati:

- 1) tramite erogazione di una somma di denaro con rimessa diretta da parte della Tesoreria Comunale;
- 2) tramite inserimento nel Servizio Civico Comunale, secondo le modalità di cui al Regolamento Comunale in vigore ed alle Linee Guida stabilite dalla Giunta Comunale, a cui si rimanda;
- 3) tramite esenzione, parziale o totale, dal pagamento di particolari servizi, i servizi di animazione ed aggregazione sociale, i servizi a tutela dell'anzianità e della disabilità;

Gli interventi di assistenza economica, in base al DPGR 12/89, nelle more di quanto disposto dall'art. 43 della L.R. 23/2005, possono essere:

- a) a carattere straordinario, con erogazione UNA TANTUM;
- b) a carattere continuativo, con erogazione di più contributi economici mensili nel corso di un determinato periodo.

Per quanto concerne la concessione del contributo a carattere straordinario, saranno seguiti i seguenti criteri di massima per l'individuazione dei beneficiari e degli importi da erogare:

- a) Il contributo sarà concesso in base al limite del minimo vitale individuato dalla Regione Sardegna, come di seguito indicato;
- b) La singola prestazione straordinaria non potrà superare l'importo di € 600,00;
- c) Il singolo nucleo familiare non potrà beneficiare di più di un contributo straordinario nel corso dell'anno;

d) La prestazione straordinaria è incompatibile con altre agevolazioni di natura economica a carico di enti pubblici percepite nello stesso periodo.

Per quanto concerne l'erogazione del contributo a carattere continuativo, verranno seguiti i seguenti criteri di massima:

- a) Il contributo sarà concesso in base al limite del minimo vitale individuato dalla Regione Sardegna, come di seguito indicato;
- b) Fermo restando l'importo annuo massimo erogabile come sopra indicato, ogni nucleo familiare potrà beneficiare di un contributo economico continuativo per un intervento di massimo mesi 6 per un importo mensile non superiore ad € 300,00. Su proposta motivata del Servizio Sociale, l'intervento potrà essere prorogato di ulteriori 6 mesi;

L'assistenza economica non può essere prestata nei confronti di chi, senza giustificato motivo, abbia opposto rifiuto a soluzioni alternative offerte dal Servizio Sociale e dall'Amministrazione.

Gli interventi di assistenza economica sono incompatibili tra di loro ed incompatibili con altre forme di contribuzione economica anche erogate da altri soggetti pubblici o riferibili a programmi regionali.

Gli interventi di sostegno economico sono erogati in favore del nucleo familiare e non del singolo cittadino.

Ogni nucleo familiare avrà accesso ad un unico intervento per volta all'interno del periodo in cui riceve il beneficio.

La Regione Sardegna stabilisce, annualmente, con proprio atto, il limite di reddito al di sotto del quale i richiedenti possono avere accesso alle prestazioni di assistenza economica.

Con motivazione, il Servizio Sociale può, in limitati casi eccezionali, derogare a tali limiti di reddito, nel merito della realizzazione di un piano personalizzato di intervento sociale.

Ai fini dell'erogazione delle prestazioni di assistenza economica, per la valutazione del minimo vitale di cui sopra, concorrono, comunque:

- a) il reddito del nucleo familiare;
- b) le prestazioni previdenziali nonché quelle assistenziali (compresa l'indennità di accompagnamento);
- c) i redditi patrimoniali, esclusa la casa di abitazione;
- d) ogni altro reddito o provvidenza od entrata economica a qualsiasi titolo percepita.

Per accedere ai benefici, l'istanza dovrà contenere la seguente documentazione minima:

- a) istanza di ammissione al beneficio;
- b) documento di identità in corso di validità;
- c) attestazione del reddito del nucleo familiare;
- d) attestazione delle spese sostenute o da sostenere.
- e) Si richiamano le disposizioni di cui al successivo art. 25 per quanto concerne l'attività di controllo e verifica da effettuarsi sulle dichiarazioni rese in sede di autocertificazione ai fini della richieste delle prestazioni oggetto del presente Regolamento.

Art. 14 - Predisposizione di progetti personalizzati per l'inserimento nel Servizio Civico Comunale

La predisposizione di progetti di inserimento nel Servizio Civico Comunale rientra nell'ambito delle prestazioni di assistenza economica ed è realizzata secondo le modalità di cui al Regolamento Comunale in vigore, a cui si rimanda.

Art. 15 - Servizio Socio – Educativo Professionale ed Assistenza Scolastica Specialistica.

Il Servizio Socio – Educativo gestito tramite voucher sociale in forma distrettuale:

- a) Viene attivato dal Servizio Sociale su valutazione professionale dell'operatore sociale in favore di minori e propri nuclei familiari che vivono in situazioni di rischio tali da favorire l'insorgenza di problematiche relazionali, emarginazione e/o devianza, allo scopo di contribuire alla crescita positiva del minore;
- b) E' aperto anche ai portatori di handicap che presentano problematiche educative;
- c) Viene erogato secondo le indicazioni della Linee Guida approvate dalla Regione Sardegna.

Il Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica gestito tramite voucher sociale in forma distrettuale:

- a) Viene erogato, per competenza comunale, in favore dei minori portatori di handicap frequentanti la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado quale supporto all'integrazione scolastica;
- b) Viene erogato secondo le disposizioni di legge vigente in materia e secondo protocolli stipulati in ambito territoriale con il plus di Alghero;
- c) Viene erogato sulla base di una specifica richiesta da parte della Direzione Scolastica e sulla base della predisposizione di un Piano Educativo di Intervento in favore del minore.

Art. 16 - Accesso ai benefici inerenti le funzioni assegnate dalla Direzione Generale delle Politiche Sociali e dalla Regione Sardegna, e su disposizione della vigente normativa regionale e nazionale

La Regione Sardegna e lo Stato trasferiscono al Comune determinate funzioni e risorse per l'erogazione di prestazioni definite in base a specifiche linee guida alle quali il Comune deve attenersi.

In base a diverse disposizioni di legge, il Servizio Sociale è incaricato della gestione di determinate funzioni ed attività.

Il Servizio Sociale gestisce tali funzioni e risorse su apposita richiesta dei cittadini.

A titolo esemplificativo, le funzioni di cui al presente articolo riguardano:

- a) Le prestazioni economiche di cui all'art. 4 della Legge Regionale 8/99, cosiddette "leggi di settore";
- b) La predisposizione e realizzazione dei piani personalizzati di intervento in favore di persone in condizione di handicap grave ai sensi della L.162/98;
- c) La predisposizione e realizzazione di progetti personalizzati "Ritornare a casa" ai sensi dell'art. 17, comma 1, della L.R. 4/2006;
- d) La realizzazione e gestione di azioni di contrasto alla povertà;
- e) La gestione delle pratiche per l'accesso ai benefici di cui alla L. 413/98 per l'abbattimento del canone di locazione;
- f) La gestione delle pratiche per l'accesso ai benefici di cui alla legge 13/89 per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- g) La gestione delle pratiche e l'erogazione dei contributi economici in favore dei sardi emigrati di rientro in Sardegna, ai sensi della L.R. 7/91;
- h) La gestione delle pratiche del sistema SGATE per l'accesso al beneficio della riduzione del costo dell'energia elettrica e dell'acqua praticato con riduzione diretta applicata sulla bolletta;
- i) La gestione delle pratiche di cui all'art. 66 della Legge 448/1998 SS. MM. II (assegno di maternità);
- j) La gestione delle pratiche di cui all'art. 65 della Legge 448/1998 SS. MM. II. Assegno per il terzo figlio)

- k) Ogni altro servizio o prestazione su incarico o trasferimento di funzione da parte della Direzione Generale delle Politiche Sociali e Regione Sardegna, o dello Stato, inerente le attività ed i principi del Servizio Sociale.

Art. 17 - Servizio di assistenza domiciliare e sostegno all'anzianità ed alla disabilità

I servizi di assistenza domiciliare e sostegno all'anzianità ed alla disabilità si distinguono in:

- a) Servizio di Assistenza Domiciliare gestito tramite voucher sociale in forma distrettuale;
- b) Servizio *noi per voi*;
- c) Ogni altro servizio attinente programmato dall'Amministrazione Comunale e finanziato con fondi di bilancio od apposite risorse trasferite al Comune.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare ha come scopo quello di assicurare al singolo ed ai nuclei familiari di appartenenza un complesso di prestazioni – di cura alla persona intesa nel suo più ampio termine – finalizzate a consentire la permanenza del beneficiario nel proprio ambiente di vita, il mantenimento della normale vita di relazione, l'abbattimento dei costi assistenziali, il miglioramento della qualità della vita del beneficiario e dei care – givers, la riduzione del carico assistenziale familiare.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è gestito tramite gestione diretta del Comune con affidamento contrattuale ad un soggetto esterno (cooperativa sociale), scelto dalla famiglia tra le ditte incaricate e con richiesta di compartecipazione ai beneficiari del costo del servizio in base a una tabella di compartecipazione, calcolata sull'importo del reddito ISEE, stabilita dal consiglio Comunale.

Il beneficiario o un suo delegato scelgono liberamente il fornitore accreditato, per la fruizione di ciascuna prestazione prevista dal Piano Assistenziale Individuale.

Per meglio esercitare il diritto di scelta riconosciuto ai beneficiari, agli stessi verrà consegnato l'elenco dei fornitori accreditati con le specifiche tecniche, professionali e di qualità di ciascuno.

Tutti i fornitori in sede di accreditamento si sono impegnati a rispettare le tariffe e gli standard di qualità definiti per ciascuna prestazione.

Hanno accesso prioritario i soggetti:

1. riconosciuti con handicap grave ai sensi della L.104/92 art.3 comma 3;
2. riconosciuti invalidi civili almeno al 75%;
3. riconosciuti invalidi con percentuali inferiori al 75% corredata da specifica relazione dei servizi sociali
4. in possesso di richiesta di accertamento e di riconoscimento handicap/invalidità;

Ulteriore priorità è data dalla presenza di più soggetti con handicap grave e/o invalidi nel nucleo familiare.

In caso di ulteriore parità, l'accesso avviene in ordine cronologico di richiesta fino alla concorrenza delle risorse disponibili in bilancio.

Art. 18 – Servizio di attività preventive di aggregazione, socializzazione, animazione e promozione sociale

Il Servizio Sociale, in base alle disponibilità del bilancio, ed anche in base a specifiche disposizioni della Giunta Comunale, organizza e gestisce attività di aggregazione, socializzazione, animazione e promozione sociale per i cittadini del Comune di Siligo, con riferimento alle diverse fasce d'età. La

Giunta Comunale, stabilisce annualmente e/o relativamente ad ogni singola iniziativa, le quote di partecipazione dovute dall'utenza.

Art. 19 – Ulteriori funzioni essenziali del Servizio Sociale

Il Servizio Sociale, nell'ambito delle funzioni attribuitegli in base alla normativa vigente, svolge attività di tutela della cittadinanza, con specifica attenzione alle diverse fasce d'età ed alle situazioni di maggiore rischio sociale.

Pertanto il Servizio Sociale è tenuto per legge alla predisposizione di tutti gli interventi necessari alla tutela dei minori, adulti ed anziani, autosufficienti ed in situazione di invalidità od handicap, che si trovino in situazione di rischio, attraverso la conduzione di indagini sociali, la predisposizione di relazioni tecniche, la collaborazione con le Forze dell'Ordine e gli operatori del Sistema Sanitario, la segnalazione ai competenti Tribunale per i Minorenni, Tribunale Ordinario, Servizio Penale, Giudice Tutelare ed ogni altra autorità o servizio a cui sia dovuta ogni eventuale segnalazione di particolari situazioni e/o per l'integrazione di rete per la realizzazione del processo di aiuto in favore dell'utente del servizio, prioritariamente in accordo con l'utente, ma in caso di necessità anche in caso di non collaborazione dello stesso.

Art. 20 – Controlli

I controlli possono consistere:

1. in verifiche ispettive periodiche a campione con un minimo del 10% annuale;
2. in analisi documentali;
3. nella gestione delle segnalazioni e dei reclami dei cittadini.

Il controllo a campione viene effettuato su un numero pre - determinato di autocertificazioni in percentuale non inferiore al 10% rispetto ai singoli procedimenti amministrativi.

Qualora il risultato dei controlli a campione ingenerasse il ragionevole dubbio che le autocertificazioni complessivamente presentate, nell'ambito del procedimento sottoposto a controllo, possano essere non veritiere, si ricorrerà ad un controllo puntuale su tutte le autocertificazioni presentate.

Il Comune può attivarsi presso altre Pubbliche Amministrazioni, ovvero nuclei di Polizia Tributaria, per l'effettuazione di verifiche, dirette ed indirette, finalizzate ad ottenere elementi informativi di riscontro per l'efficace definizione dei controlli sulle autocertificazioni anche mediante collegamento informatico e telematico tra banche dati.

Art. 21 – Errori sanabili e imprecisioni rilevati durante i controlli

Qualora nel corso dei controlli fossero rilevati errori e/o imprecisioni sanabili, i soggetti interessati sono invitati, dall'operatore sociale, ad integrare le dichiarazioni entro il termine perentorio di 15 giorni. Nel caso di ritardo nella presentazione dei documenti richiesti, il Comune si riserva la possibilità di interrompere l'erogazione del beneficio in questione.

Al fine di poter realizzare l'integrazione dell'elemento informativo, se sanabile, il Responsabile del procedimento deve verificare:

1. l'evidenza dell'errore;
2. la sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso;
3. la possibilità di essere sanato dall'interessato con una dichiarazione integrativa

Art. 22 – Provvedimenti conseguenti a rilevazioni di false dichiarazioni

Qualora fosse rinvenuta la irregolarità insanabile delle dichiarazioni rese all'Amministrazione, questa si attiverà per far adottare dal soggetto competente ogni provvedimento necessario per dar corso all'applicazione dell'art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000.

Nel caso in cui fosse rilevata la falsità o la mendacia delle dichiarazioni rese, il Comune procederà ad inoltrare segnalazioni alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente, allegando copia autenticata della dichiarazione e indicando gli elementi di falsità riscontrati.

Il Comune adotterà ogni provvedimento necessario a far venir meno i benefici conseguiti dal soggetto falsamente dichiarante. Nei provvedimenti adottati si dovrà dare atto della eventuale esclusione dal procedimento di soggetti che abbiano reso dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti.

Art. 23 – Gestione dei reclami

Per reclamo si intende ogni forma di insoddisfazione espressa nei confronti delle attività svolte dal Comune di Siligo, ivi compresa ogni segnalazione formale per una situazione di disagio causata da un disservizio.

L'utenza dei servizi qui regolamentati e gli aventi diritto possono proporre segnalazioni e/o reclami al Comune.

I reclami devono essere presentati per iscritto e formulati in modo preciso, con le informazioni necessarie per individuare il problema e facilitare l'accertamento di quanto segnalato.

La procedura di gestione dei reclami è articolata in tre fasi: accoglienza, trattamento e risposta.

Il Servizio Sociale comunale individua le cause del disservizio lamentato e provvede a svolgere l'istruttoria.

La risposta è fornita per via telematica, o posta, secondo quanto richiesto dal reclamante, entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo.

Nel caso in cui dall'istruttoria non risultassero responsabilità dell'Ufficio comunale, la procedura di reclamo si conclude dando immediata notizia della situazione riscontrata al cittadino, che potrà, ove lo ritenga, attivare altri mezzi di tutela previsti dalla legge.

Nel caso in cui non si potesse risolvere il problema del reclamo, va fornita una comunicazione di cortesia al proponente il reclamo, contenente una previsione dei tempi per la risoluzione del problema e le motivazioni che giustificano il ritardo.

Qualora venisse riconosciuto il disservizio e questo fosse prontamente risolvibile, l'ufficio competente, previa immediata comunicazione al reclamante, si attiverà per rimuovere le cause che hanno originato il medesimo.

Art. 24 – Sospensione ed interruzione dei servizi

I servizi e gli interventi erogati secondo quanto indicato nel presente Regolamento possono essere motivatamente sospesi sia a seguito di richiesta scritta presentata dall'utenza, sia per ragioni di interesse pubblico valutate discrezionalmente dal Comune.

Nel provvedimento di sospensione, qualora disposto dal Comune, vengono indicati i relativi tempi sospensivi.

Art. 25 – Decadenza dall'utilizzo dei servizi

La decadenza dall'utilizzo dei servizi è disposta dal Comune nel momento in cui vengono meno le condizioni o le situazioni che hanno determinato l'erogazione.

La decadenza può essere predisposta anche nei seguenti casi:

1. mancata contribuzione da parte dell'utente al pagamento della quota dovuta;
2. mancato utilizzo del servizio, senza adeguata motivazione, per un periodo di tempo continuativo superiore ad un mese, salvo quanto disposto da specifici regolamenti o criteri;
3. reiterato non rispetto delle regole di funzionamento del servizio.

Art. 26 – Trattamento dei dati

Il trattamento dei dati dei soggetti di cui all'art. 2 del presente regolamento, avviene ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 "GDPR" (General Data Protection Regulation), al fine dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali;

Il Comune di Siligo garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 "GDPR", del "Codice della Privacy" di cui al D.Lgs. 196/2003 (nella versione novellata dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101), delle Linee guida dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, delle indicazioni dell'EDPB (European Data Protection Board, ex WP 29) e più in generale, dei diritti e delle libertà fondamentali con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali.

Art. 27 – Altri servizi e interventi

Ulteriori servizi e interventi integrativi e complementari alla cura e al sostegno della persona potranno essere previsti e disciplinati, qualora le disponibilità di bilancio lo consentano, in atti formali approvati dalla Giunta comunale.

Art. 28 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda alle previsioni contenute nelle norme nazionali e regionali.

Art. 29 – Disposizioni abrogate

Il presente regolamento, all'atto della sua esecutività, sostituisce e abroga tutte le precedenti disposizioni regolamentari previgenti con esso incompatibili.